

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

PRESIDENZA E INTERNO (1^a)

MERCOLEDÌ 26 APRILE 1967

Presidenza del Presidente
SCHIAVONE

Intervengono il Ministro del turismo e dello spettacolo Corona, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Salizzoni e il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo Sarti.

La seduta ha inizio alle ore 17.

IN SEDE DELIBERANTE

« Nuovo ordinamento degli Enti lirici e delle attività musicali » (2071-Urgenza).

« Ordinamento degli Enti autonomi lirico-sinfonici e finanziamento delle attività musicali » (2078), d'iniziativa dei senatori Gianquinto ed altri.

« Riordinamento del teatro lirico e delle attività musicali » (1575), d'iniziativa del senatore Ponte.
(Seguito della discussione e rinvio).

Il relatore, senatore Molinari, replica agli oratori intervenuti nel dibattito, affermando anzitutto che il disegno di legge governativo colma effettivamente una grave lacuna, giacchè disciplina in modo organico l'attività lirica e concertistica: si tratta di un complesso di norme meditate e bene articolate, che danno certezza di vita e di sviluppo agli enti lirici ed alle attività concertistiche, approntando gli strumenti atti a realizzare la tanto auspicata politica di programmazione nel settore della musica.

Il senatore Molinari ricorda quindi la sua proposta di ampliare i tempi di programmazione — e, di conseguenza, di aumentare la durata in carica degli organi direttivi degli enti lirici — da tre a quattro anni, per inquadrarli più opportunamente nel piano quinquennale.

Il relatore sottolinea poi la necessità di abolire qualsiasi discriminazione tra i vari enti autonomi, soprattutto in ordine al contributo da erogare, che va commisurato al costo del personale artistico, tecnico ed amministrativo, nonchè ad una valutazione biennale (anzichè triennale) della spesa sostenuta da ogni ente autonomo: le residue somme disponibili dovrebbero essere ripartite tenendo conto — oltrechè della quantità e della qualità della produzione, dell'affluenza del pubblico, del programma di attività e dell'onere per i centri di formazione professionale — anche della capienza dei teatri e delle condizioni economiche dell'ambiente.

Circa l'articolo 7, il senatore Molinari precisa di avere ricordato nella sua relazione, per obbligo di informazione, i punti di vista di diversi settori; per quanto attiene al prestigio del teatro lirico italiano all'estero, l'oratore ricorda che, oltre al teatro alla Scala di Milano, altri enti autonomi hanno riportato lusinghieri successi in tutto il mondo.

Comunque, il relatore precisa di non essere contrario all'articolo anzidetto: egli si è fatto portavoce di alcune richieste del settore e si compiace che altri convenga sulla inutilità di definire, per legge, l'importanza del teatro alla Scala, il cui prestigio di-

scende non dalla legge ma da una luminosa, ininterrotta tradizione.

Peraltro, a suo giudizio, il sovrintendente del teatro della Scala e quello dell'Accademia di Santa Cecilia dovrebbero far parte della commissione centrale per la musica, cui dovrebbero in totale partecipare sette sovrintendenti scelti fra quelli dei teatri a masse stabili.

Per quanto concerne il coordinamento delle attività liriche e concertistiche, il senatore Molinari ritiene invece che debba essere la Commissione centrale per la musica, su scala nazionale, ad attuarlo, salvo poi articolarlo successivamente su base regionale.

In tema di finanziamento, dopo avere osservato che i fondi reperiti, pur inferiori alle richieste dei sindacati, non appaiono suscettibili di ulteriore aumento, anche perchè l'articolo 50 tende ad alleggerire gli oneri gravanti sugli enti lirici, il relatore dichiara che la strada scelta (e cioè quella del potenziamento delle strutture esistenti) lo trova consenziente, soprattutto perchè è volta ad evitare dannose dispersioni dei mezzi finanziari.

In merito, poi, ai teatri di tradizione, l'oratore reputa opportuno che essi siano intanto organizzati sulla base del disegno di legge in esame, come promessa per ulteriori interventi. Riafferma, inoltre, la necessità di far sopravvivere la musica bandistica: ai complessi bandistici andrebbero pertanto estese, con opportune garanzie, le sovvenzioni per le attività musicali.

Infine, ribadite le ragioni che lo hanno spinto a proporre le modificazioni agli articoli 13, 17, 22, 44 e 45, il relatore conclude il suo intervento riaffermando l'efficacia delle norme in discussione e dando atto alle federazioni dei lavoratori, nonchè ai sindacati dei musicisti, del contributo dato ad un approfondito studio e ad una vasta trattazione dei problemi in esame.

Prende poi la parola il ministro Corona, sottolineando l'importanza del disegno di legge, che tende a portare ordine e vitalità in un settore cui fino ad ora era mancato un adeguato ed organico intervento legislativo. L'attività culturale, potente mezzo di comunicazione e di formazione collettiva, non può infatti essere ignorata dai pubblici poteri, che hanno invece l'obbligo d'intervenire per favo-

rirne il graduale sviluppo. Inoltre il disegno di legge tende a porre fine al disordine amministrativo ed alle precarie condizioni finanziarie degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate. Nell'ultimo trentennio — ricorda il Ministro — gli interventi dello Stato a sostegno delle attività musicali hanno avuto carattere disorganico, frammentario e lacunoso: per la prima volta si tenta oggi seriamente di disciplinare tutti i settori dell'attività lirica e musicale secondo direttive comuni; il nuovo ordinamento proposto dal Governo, anche se può non soddisfare pienamente ogni aspettativa, rappresenta la sintesi organica dei voti e delle aspirazioni di tutti gli interessati alla vita musicale del Paese.

L'onorevole Corona precisa che il disegno di legge persegue vari obiettivi. Esso assicura l'intervento finanziario dello Stato in misura certa e determinata, per dare basi sufficientemente sicure ad un graduale sviluppo delle varie attività: promuove il coordinamento delle attività musicali sovvenzionate; riconosce l'opportunità di avvalersi, per quanto possibile, di strutture pubbliche; avvia a soluzione il problema dei rapporti tra le attività musicali sovvenzionate e quelle radio-televisive, nell'intento di raggiungere gradualmente una effettiva ed efficace forma di collaborazione; mira alla qualificazione e alla produttività dell'intervento dello Stato attraverso una selezione qualitativa delle varie iniziative ed un controllo sull'impiego del pubblico denaro; garantisce la libertà in materia artistica delle attività sovvenzionate; assicura l'incentivazione della produzione musicale italiana e la tutela del lavoro degli artisti nei limiti degli obblighi comunitari; si prefigge la preparazione di nuovi quadri artistici ed il riordinamento delle strutture organiche degli enti lirici e delle istituzioni assimilate.

Per quanto concerne il finanziamento, il Ministro del turismo e dello spettacolo, pur auspicando che in futuro sia possibile reperire più congrui mezzi, sottolinea che lo sforzo sostenuto dallo Stato è notevole, in rapporto alle disponibilità del bilancio nazionale ed agli impegni assunti e da assumere per la soluzione degli annosi e gravi problemi di carattere sociale che travaglia-

no il Paese. L'onorevole Corona aggiunge che, dimostratesi inattuabili le proposte formulate da più settori circa eventuali prelievi dai proventi della RAI-TV, nonchè circa la istituzione di una imposta sulla vendita dei dischi, per aumentare l'entità degli stanziamenti a favore degli enti lirici si dovrebbe necessariamente ricorrere ad ulteriori impegni di bilancio. Questo, nel momento attuale, appare problematico. Con qualche accorgimento sarà forse possibile aumentare i fondi a favore delle attività concertistiche, ma i limiti di finanziamento fissati non appaiono facilmente superabili.

Sul numero e sull'elencazione degli enti lirici, il rappresentante del Governo esclude che, oggi come oggi, possano essere assunti ulteriori oneri per l'elevazione del numero degli enti, i quali, pur tenendo presente la grande tradizione musicale italiana, sono già assai numerosi; comunque, il Dicastero del turismo e dello spettacolo continuerà ad accentuare gli interventi a favore delle attività musicali del Mezzogiorno, intensificando un'opportuna azione di stimolo per nuove iniziative.

In particolare, per quel che riguarda l'articolo 6, il Governo non ha alcuna difficoltà ad elencare gli enti lirici in ordine alfabetico.

Sull'articolo 7, il Ministro del turismo e dello spettacolo precisa che il doveroso riconoscimento al teatro alla Scala non comporta alcuna discriminazione sul piano giuridico-amministrativo rispetto al trattamento degli altri enti: nel testo attuale l'articolo costituisce, a giudizio del rappresentante del Governo, un atto di omaggio alla tradizione lirica italiana.

Per quanto concerne gli articoli 20 e 21, il ministro Corona afferma di non essere alieno dal prendere in considerazione eventuali proposte di emendamento; circa i teatri di tradizione, il rappresentante del Governo rileva che il provvedimento riconosce adeguatamente il ruolo che tali teatri hanno svolto e svolgono per la diffusione della cultura musicale.

Infine, per quanto attiene al collocamento del personale artistico, il ministro Corona sottolinea che le norme contenute negli articoli 44, 45 e 46 tendono ad eliminare numerosi inconvenienti verificatisi negli ulti-

mi anni, anche se, per i soli artisti primari o comprimari, potrebbe essere riesaminata l'idea di un « ufficio scritture » a spese e cura degli enti lirici. Il Ministro conclude il suo intervento dichiarando che vi sono questioni marginali, di carattere essenzialmente tecnico, sulle quali sarà opportuno soffermarsi nell'esame degli articoli, per trovare soluzioni funzionali o per integrare norme in qualche parte carenti.

Successivamente si apre un ampio dibattito, nel quale intervengono ripetutamente i senatori Battaglia, Angelilli, Bartolomei, Gianquinto e il relatore, senatore Molinari, favorevoli alla costituzione di una sottocommissione incaricata di esaminare gli emendamenti presentati ai singoli articoli, al fine di predisporre un nuovo testo, per quanto possibile concordato.

Il senatore Bonafini preferirebbe invece ricorrere all'opera della sottocommissione solo qualora ci si trovasse di fronte a difficoltà insormontabili.

Il ministro Corona si rimette alla Commissione, pur sottolineando l'esigenza di concludere quanto prima l'iter del disegno di legge.

Infine, dopo altri interventi dei senatori Giuliana Nenni, Nencioni, Gianquinto, del relatore, del presidente Schiavone e del ministro Corona, si decide affidare lo studio degli emendamenti ad una sottocommissione presieduta dal presidente Schiavone e composta dal relatore Molinari e dai senatori Battaglia, Bonafini, Fabiani, Gianquinto, Nencioni, Giuliana Nenni, Pennacchio e Preziosi.

La seduta termina alle ore 20,45.

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 26 APRILE 1967

Presidenza del Presidente
FENOALTEA

Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Misasi.

La seduta ha inizio alle ore 10,20.

**SULLO SCIOPERO DEI CANCELLIERI E SEGRE-
TARI GIUDIZIARI**

Prendendo la parola sul processo verbale, il senatore Pinna chiede al rappresentante del Governo quali siano le prospettive per la composizione della vertenza sindacale che riguarda i cancellieri e segretari giudiziari, a seguito della sospensione dello sciopero di cui si è avuta notizia.

Dopo interventi dei senatori Kuntze e Pace e del presidente Fenoaltea, il sottosegretario Misasi dichiara di non poter fornire precise notizie, ma di ritenere che la sospensione dello sciopero comporterà una immediata ripresa delle trattative sindacali.

IN SEDE REDIGENTE**« Ordinamento penitenziario e prevenzione della
delinquenza minorile » (1516).**

(Discussione e rinvio).

Il relatore, senatore Berlingieri, dopo aver manifestato il suo apprezzamento per l'iniziativa che il Ministro della giustizia ha preso con la predisposizione e la presentazione dell'attuale provvedimento, ne illustra le linee fondamentali, facendo riferimento anche allo schema di relazione già distribuito in bozze ai componenti della Commissione.

Circa il problema della riforma penitenziaria — sottolinea l'oratore — il provvedimento si basa su due principi: quello espresso dall'articolo 27 della Costituzione, che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e debbono tendere alla rieducazione del condannato, e quello del reinserimento del reo nella società civile; mentre per quanto riguarda la delinquenza minorile, il provvedimento in discussione tende ad introdurre strumenti capaci di contenere e prevenire il doloroso fenomeno.

Il senatore Berlingieri si sofferma poi sul problema della carcerazione preventiva degli imputati, sottolineando i pericoli che questa comporta e i danni morali che ne possono derivare, tanto più gravi se si considera che, secondo la Costituzione gli imputati, in quanto tali, non sono considerati colpevoli. Dopo avere affermato che la carcerazione deve rispettare pienamente la personalità umana, l'oratore auspica che il provvedimento in discussione possa essere sollecitamente approvato.

Si apre quindi la discussione.

Il senatore Monni afferma che la riforma in esame è attesa dall'opinione pubblica ed auspica una rapida approvazione del provvedimento. Richiamandosi poi all'articolo 27 della Costituzione, l'oratore sostiene che la esigenza della rieducazione deve essere tenuta presente soprattutto per i minori e, dopo aver negato che la carcerazione preventiva sia in contrasto col secondo comma dello stesso articolo 27 (tale carcerazione è anzi spesso necessaria, per impedire il compimento di nuovi reati o l'aggravamento delle conseguenze di reati già commessi), afferma che il principale strumento per la rieducazione è il lavoro, il quale, se opportunamente organizzato, prepara realmente il reinserimento del colpevole nella società; a questo fine, l'oratore raccomanda al Governo la predisposizione di adeguati mezzi finanziari.

Il senatore Pace ritiene che il provvedimento in esame vada incontro alle esigenze affermate dalla moderna scienza psicologica e sociologica: si dichiara quindi favorevole, in linea di massima, alla sua approvazione. L'oratore svolge poi talune osservazioni, con particolare riferimento ai problemi concernenti la liberazione di condannati prima del termine della pena, il lavoro carcerario e gli istituendi consigli di aiuto sociale, di cui all'articolo 137 del provvedimento. In relazione a quest'ultimo argomento, il senatore Pace afferma che si tratta di un punto fondamentale della legge e che particolare attenzione il Parlamento e il Governo debbono prestare all'assistenza post-carceraria, per consentire il superamento delle difficoltà che gli ex-detenuiti incontrano nel reinserimento nel mondo del lavoro, e che spesso sono causa di ricadute nell'attività delittuosa.

Il senatore Pinna, considerando il problema dei delinquenti minorenni, sottolinea tra l'altro l'esigenza di adeguate soluzioni logistiche; afferma poi che è necessario un serio esame del problema della remunerazione del lavoro dei detenuti.

Dopo un intervento del senatore Pafundi, il quale si dichiara favorevole al disegno di legge, il presidente Fenoaltea rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

« **Ordinamento della professione di biologo** » (2028), approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e approvazione degli articoli).

Il presidente Fenoaltea comunica che la Presidenza del Senato non ha accolto la richiesta di assegnazione del disegno di legge in sede deliberante. La discussione si svolgerà pertanto in sede redigente.

Il relatore, senatore Venturi, chiarisce che scopo essenziale del provvedimento è quello di istituire un ordine professionale dei biologi, determinando specificamente i compiti e le funzioni della categoria; la mancanza del riconoscimento giuridico, osserva il relatore, pone tra l'altro gli interessati in una situazione di ingiusta inferiorità nei confronti di altre categorie professionali.

Il senatore Venturi illustra successivamente le modificazioni che sono state apportate dalla Camera al testo originario del disegno di legge, mettendo in rilievo che gli emendamenti aggiuntivi, di carattere prevalentemente regolamentare, furono introdotti allo scopo di rendere possibile una più sollecita applicazione del provvedimento. Si dichiara infine favorevole all'approvazione del disegno di legge nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

Il senatore Morvidi, dopo aver sostenuto che la Camera non ha tenuto in alcun conto le proposte formulate al riguardo dal Consiglio superiore di sanità, preannuncia la presentazione di una serie di emendamenti.

Dopo un breve intervento del presidente Fenoaltea, il sottosegretario Misasi si dichiara favorevole all'accoglimento del disegno di legge nel testo approvato dalla Camera e pone in rilievo l'opportunità di mantenere presso il Ministero di grazia e giustizia la sorveglianza dell'ordine professionale dei biologi, in conformità a quanto avviene per le altre categorie professionali. Il senatore Morvidi dichiara quindi di non insistere nella presentazione di emendamenti.

Si passa poi alla votazione degli articoli, che vengono approvati nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

Il relatore, senatore Venturi, è pertanto autorizzato a presentare all'Assemblea la relazione favorevole all'accoglimento del disegno di legge, senza modificazioni.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Rivalutazione della speciale indennità istituita con l'articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia in servizio nei manicomi giudiziari, nelle case di cura e di custodia e nelle case per minorati fisici e psichici** » (2088).

(Discussione ed approvazione).

Il relatore, senatore Caroli, dopo aver dato lettura del parere favorevole della Commissione finanze e tesoro, illustra brevemente la finalità del disegno di legge, dichiarandosi favorevole alla sua approvazione. Dopo un intervento del rappresentante del Governo, il disegno di legge è approvato dalla Commissione.

« **Istituzione di una nuova sezione in funzione di Corte di assise di appello presso la Corte di appello di Catanzaro** » (2123), approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione ed approvazione).

In sostituzione del relatore, senatore Berlingieri (momentaneamente assente) riferisce sul provvedimento il presidente Fenoaltea. Dopo avere chiarito che il provvedimento è nato dalla esigenza di porre rimedio alla critica situazione in cui si trova la Corte di assise di appello di Catanzaro per l'aumento della già notevole pendenza di processi, l'oratore si dichiara favorevole all'accoglimento del disegno di legge.

Dopo un breve intervento del senatore Pace, il senatore Gullo — anch'egli favorevole al disegno di legge — auspica che la istituenda sezione svolga i suoi lavori non solo a Catanzaro, ma anche in altre località della Calabria.

Anche il senatore Monni si dichiara favorevole all'accoglimento del disegno di legge, sottolineando che situazioni come quella della Corte di appello di Catanzaro danneggiano non solo la zona interessata, ma il prestigio dell'amministrazione della giustizia in generale. Il senatore Pace chiede al Governo informazioni circa il problema del personale addetto alla nuova sezione, mentre il presidente Fenoaltea dichiara di condividere le osservazioni del senatore Gullo.

Infine, dopo che il sottosegretario Misasi ha risposto alla domanda del senatore Pace, il provvedimento viene approvato senza modificazioni.

« **Aumento dello stanziamento previsto dall'articolo 16, n. 3, della legge 16 luglio 1962, n. 922, per le spese di ufficio dei tribunali e delle preture** » (2124), approvato dalla Camera dei deputati. (Discussione ed approvazione).

Il relatore, senatore Caroli, illustra la portata del provvedimento e si dichiara favorevole alla sua approvazione.

Si svolge quindi una breve discussione. Il senatore Monni sottolinea la necessità che l'Amministrazione della giustizia sia dotata di adeguati mezzi finanziari e, pur sostenendo che il provvedimento in discussione non risolverà del tutto il complesso problema, si dichiara favorevole alla sua approvazione.

Dopo un intervento del presidente Feoaltea — che afferma di condividere le osservazioni del senatore Monni — ed una dichiarazione del sottosegretario Misasi, il provvedimento è approvato nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

« **Aumento dello stanziamento previsto dalle leggi 15 febbraio 1957, n. 26, e 18 febbraio 1963, n. 208, per la concessione di contributi integrativi dello Stato per il servizio dei locali giudiziari** » (2125), approvato dalla Camera dei deputati. (Discussione ed approvazione).

Il relatore, senatore Caroli, illustra la finalità del provvedimento, il quale tende a sopperire almeno in parte alle necessità dell'edilizia giudiziaria; si dichiara infine favorevole all'approvazione delle norme proposte.

Dopo interventi dei senatori Sailis e Grassi (ambidue favorevoli), il senatore Kuntze rileva che il provvedimento potrà porre rimedio alle esigenze dell'edilizia giudiziaria solo in misura assai limitata. Dopo avere chiesto al rappresentante del Governo talune informazioni sulla distribuzione temporale degli stanziamenti e sul loro impiego, l'oratore si dichiara tuttavia favorevole al disegno di legge in linea di principio.

Il senatore Monni dichiara di condividere l'opinione del senatore Caroli e sottolinea l'urgenza del provvedimento; rilevando che il disegno di legge riguarda contributi integrativi, l'oratore sostiene la necessità che i Comuni tengano in particolare conto le esigenze dell'edilizia giudiziaria. Dopo un breve intervento del senatore

Gullo, il quale si dichiara favorevole al provvedimento ed auspica che le strutture vengano rapidamente modernizzate, il sottosegretario Misasi fornisce i chiarimenti richiesti dal senatore Kuntze.

Il disegno di legge è quindi messo ai voti ed approvato nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

La seduta termina alle ore 12,20.

FINANZE E TESORO (5*)

MERCOLEDÌ 26 APRILE 1967

Presidenza del Presidente
BERTONE

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Athos Valsecchi e per il tesoro Eugenio Gatto.

La seduta ha inizio alle ore 10,25.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Ordinamento della professione degli agenti di cambio** » (1981), d'iniziativa dei deputati Paolo Rossi e Bertinelli, approvato dalla Camera dei deputati. (Seguito della discussione ed approvazione con modificazioni).

Il Presidente comunica che il Presidente del Senato, accogliendo la richiesta della Commissione, ha assegnato il disegno di legge in sede deliberante. La Commissione approva quindi senza dibattito gli articoli del provvedimento, con le modificazioni agli articoli 1, 3, 7, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 22, nonché con la soppressione degli articoli 26 e 29, proposte dal relatore Lo Giudice e già esaminate nella seduta del 6 aprile.

Successivamente, il disegno di legge è approvato nel suo complesso.

« **Riordinamento di alcuni servizi centrali dell'Amministrazione finanziaria** » (2005). (Seguito della discussione).

« **Norme integrative alla legge 19 luglio 1962, n. 959, concernente norme sulla revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria** » (2091). (Discussione. Approvazione dei due disegni di legge in un testo unificato).

Il relatore, senatore Salari, dopo avere ricordato brevemente la sua precedente espo-

sizione sul disegno di legge n. 2005 (svolta nella seduta del 9 marzo), insiste sull'opportunità di un riassetto organico dell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze e rileva che a tale esigenza va incontro anche il disegno di legge n. 2091: questo si propone di riordinare l'Amministrazione del catasto, aumentando i ruoli della carriera di concetto e promuovendovi personale che già svolge funzioni di concetto nella stessa Amministrazione, pur appartenendo alla carriera esecutiva. In questo modo, prosegue il senatore Salari, si regolarizza la posizione di una serie di dipendenti pubblici e si favorisce la soluzione di alcuni problemi di efficienza dell'Amministrazione finanziaria. L'oratore conclude annunciando di avere elaborato un testo risultante dalla fusione dei due provvedimenti in esame.

Il senatore Bertoli dichiara quindi che i senatori comunisti accedono alla richiesta di discutere il nuovo testo unificato, che è stato distribuito soltanto da poco tempo, unicamente in considerazione dell'urgenza del problema.

Il presidente Bertone chiede successivamente (ed a lui si associa il senatore Salerni) se approvando le norme contenute nel disegno di legge n. 2091 non si venga a costituire un precedente, che possa essere successivamente invocato anche per altri dicasteri. Il sottosegretario Valsecchi fa presente che il disegno di legge ha ricevuto l'assenso del Ministero del tesoro, il quale, evidentemente, ha valutato anche la possibilità indicata dal Presidente. Dopo che a tali considerazioni si è associato il relatore, prende la parola il senatore Trabucchi, il quale si sofferma in particolare sulla difficile situazione esistente nell'Amministrazione del catasto nella quale scarseggia il personale di concetto, mentre il lavoro continua ad aumentare. Pertanto, conclude l'oratore, le norme del disegno di legge n. 2091 appaiono quanto mai giustificate, in quanto tendono a coprire i ruoli di concetto con personale che ha già acquisito una notevole esperienza nel campo specifico e che presenta anche adeguate garanzie quanto al livello di istruzione.

Il senatore Salerni, pur riconoscendo valide le considerazioni del precedente orato-

re, lamenta che si proceda anche ad una riduzione dell'organico del personale della carriera esecutiva, diminuendo il numero di tecnici a disposizione dell'Amministrazione.

Il senatore Maccarrone, che prende successivamente la parola, premesso di considerare con favore i due disegni di legge nel loro complesso, rileva che alcune perplessità possono sorgere in relazione alle norme, in essi contenute, che rappresentano una deroga allo statuto degli impiegati dello Stato. In particolare, ritiene che non siano giustificate le disposizioni che modificano i requisiti per il passaggio dalla carriera esecutiva a quella di concetto; a suo giudizio, sarebbe più opportuno procedere ad una sanatoria generale, delineando meglio, al tempo stesso, lo sviluppo di carriera nella categoria di concetto per i beneficiari del provvedimento; altrimenti, conclude il senatore Maccarrone, si rischia di creare una situazione che si protrarrà nel tempo, dando luogo a notevoli inconvenienti.

La Commissione approva quindi senza dibattito gli articoli del testo unificato proposto dal relatore, le due tabelle allegate e il disegno di legge nel suo complesso, che assume il seguente titolo:

« Riordinamento di alcuni servizi centrali dell'Amministrazione finanziaria e norme integrative alla legge 19 luglio 1962, n. 959 ».

« **Esenzione fiscale per le rivalutazioni patrimoniali effettuate dai Comuni limitatamente ai beni delle loro aziende elettriche municipali** » (1952), d'iniziativa del senatore Magliano Terenzio.

(Discussione ed approvazione).

Riferisce brevemente il senatore Trabucchi, illustrando anche un testo sostitutivo da lui proposto all'articolo unico, in base al quale l'esenzione fiscale a favore delle plusvalenze derivanti dalla rivalutazione dei beni delle aziende elettriche municipalizzate viene estesa all'imposta sulle società.

Dopo una breve dichiarazione favorevole del senatore Gigliotti, la Commissione approva l'articolo unico nel testo suggerito dal relatore.

La seduta termina alle ore 12.

ISTRUZIONE (6°)

MERCLEDÌ 26 APRILE 1967

Presidenza del Presidente
RUSSO*Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Maria Badaloni.**La seduta ha inizio alle ore 16,45.***IN SEDE CONSULTIVA**

« **Approvazione del programma economico nazionale per il quinquennio 1966-1970** » (2144), approvato dalla Camera dei deputati.
(Parere alla 5ª Commissione) (Esame e rinvio).

Il senatore Spigaroli, designato estensore del parere, illustra i capitoli VIII, IX e X del programma. Sottolinea anzitutto che la cifra complessiva di 9.650 miliardi prevista per il settore dell'istruzione pubblica e delle belle arti, pari al 19,7 per cento del totale degli impieghi sociali considerati per il quinquennio, colloca la scuola al secondo posto nella graduatoria delle spese destinate a soddisfare bisogni collettivi. Alla suddetta cifra, aggiunge l'oratore, occorre inoltre sommare le spese direttamente attinenti all'istruzione, di competenza dei Ministeri del tesoro, dei lavori pubblici e degli affari esteri, gli stanziamenti di cui alla legge 31 ottobre 1966, n. 942 e quelli contemplati nel provvedimento sulla scuola materna: a suo giudizio, quindi, in previsione anche di ulteriori incrementi nello stesso bilancio del Ministero della pubblica istruzione, è lecito preliminarmente affermare che la priorità assegnata dal Governo di centro-sinistra al settore della pubblica istruzione è passata dalla previsione programmatica all'attuazione concreta.

Il senatore Spigaroli, quindi, esamina dettagliatamente i singoli paragrafi dei tre capitoli considerati, verificando la congruità delle previsioni sulla base della realtà che si va profilando.

Dopo avere rilevato una concordanza fra i dati previsionali e quelli successivamente accertati in materia di espansione scolastica, per quanto riguarda i diplomati della scuola media e degli istituti tecnici, l'oratore sottolinea invece un'accentuata discor-

danza, in eccesso, per i licenziati degli istituti professionali (che, anziché crescere, sono diminuiti) e, in difetto, per le scuole degli ordini classico, scientifico e magistrale, ove le iscrizioni tendono ad aumentare al di là delle previsioni: il fenomeno, molto pericoloso a parere dell'oratore, va fronteggiato tempestivamente.

Quanto all'edilizia scolastica, il senatore Spigaroli manifesta dubbi sulla congruità degli investimenti previsti nel quinquennio rispetto al numero dei posti-alunni da realizzare.

Dopo aver auspicato un rapido approntamento del disegno di legge per la riforma dell'istruzione secondaria superiore, l'estensore del parere, a proposito del fabbisogno d'insegnanti, esprime il suo apprezzamento per la prospettata riduzione dei tempi intercorrenti fra la laurea ed il passaggio in ruolo, mentre, in tema di assistenza scolastica, pone in particolare rilievo le nuove iniziative destinate ad affiancarsi alle forme tradizionali di intervento.

L'oratore formula poi riserve sulla congruità della somma prevista per investimenti diretti alla tutela del patrimonio storico e artistico, soprattutto con riferimento alle conclusioni della commissione istituita dalla legge 26 aprile 1964, n. 310. Passa quindi ad illustrare il capitolo IX del programma, sulla formazione professionale, soffermandosi a considerare il problema dell'idoneità delle attuali strutture extra-scolastiche rispetto ai compiti previsti nel programma stesso, ed auspicando infine un riordinamento del settore, che disciplini in specie i rapporti fra i vari Dicasteri competenti.

In tema di ricerca scientifica e tecnologica, considerata nel capitolo X del programma, l'oratore osserva che la percentuale del reddito nazionale assegnata a tale settore (0,7 per cento) si colloca a distanza ragionevole dal livello dell'1 per cento raggiunto dai Paesi più sviluppati.

Il senatore Spigaroli, concludendo, propone alla Commissione di esprimere un parere sostanzialmente positivo, peraltro con alcune raccomandazioni: anzitutto, in ordine all'aggiornamento dei dati previsionali ed all'armonizzazione delle cifre degli investimenti previsti dal programma con quelle dei provvedimenti nel frattempo appro-

vati o in corso di approvazione; in secondo luogo, sulla necessità che nel programma siano fornite indicazioni concrete circa i provvedimenti da prendere per correggere, pur nel rispetto delle spinte vocazionali, la tendenza alle iscrizioni verso gli istituti di istruzione secondaria non professionali; infine, sull'opportunità che le maggiori disponibilità di redditi da assegnare ad impieghi sociali vengano portate ad incremento dei fondi per la scuola.

Quindi, in una breve discussione sulla natura giuridico-costituzionale delle indicazioni e delle previsioni contenute nel programma, intervengono, chiedendo chiarimenti, i senatori Bellisario, Romano, Lea Alcidj Rezza, Donati e Piovano. Replicano il sottosegretario Maria Badaloni e il presidente Russo.

Il seguito della discussione è infine rinviato ad altra seduta.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Provvedimenti per gli insegnanti tecnico-pratici** » (821-B), d'iniziativa del senatore De Luca Angelo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.
(Discussione ed approvazione).

Senza dibattito, dopo una breve illustrazione del relatore, senatore Bellisario, la Commissione approva le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati ed il disegno di legge nel suo complesso.

La seduta termina alle ore 18,30.

LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E MARINA MERCANTILE (7°)

MERCOLEDÌ 26 APRILE 1967

Presidenza del Presidente
GARLATO

La seduta ha inizio alle ore 16,50.

IN SEDE CONSULTIVA

« **Approvazione del programma economico nazionale per il quinquennio 1966-1970** » (2144), approvato dalla Camera dei deputati.
(Parere alla 5ª Commissione) (Seguito dell'esame e rinvio).

Il Presidente apre la discussione sulla relazione fatta nella seduta precedente dal senatore Zannier, concernente la parte del programma economico che riguarda il settore dei lavori pubblici.

Prende la parola il senatore Gaiani. Dopo aver dichiarato di concordare con lo spirito che ha informato l'esposizione del senatore Zannier e, in particolare, con le considerazioni sulle cause della mancata attuazione della legge n. 167 e sulla necessità di unificare le disposizioni e gli organismi operanti nel settore dell'edilizia sovvenzionata, l'oratore formula taluni rilievi critici sugli interventi e sulle prospettive previsti dal programma per il settore dei lavori pubblici.

A suo giudizio, il fatto che, dopo circa un anno e mezzo da quella che doveva essere la data d'inizio del piano quinquennale, gli obiettivi in esso previsti non siano stati raggiunti, dipende da una precisa volontà politica; a conforto della sua affermazione, l'oratore ricorda la mancata emanazione di una legge urbanistica e la carenza, ai fini del superamento degli squilibri territoriali, di una programmazione degli investimenti privati parallela a quella degli investimenti pubblici.

Anche il problema della difesa del suolo, secondo il senatore Gaiani, non assume nel piano quinquennale quella priorità ed importanza che dovrebbe avere; manca inoltre ogni correlazione fra gli interventi in questo importante settore e quelli previsti in tema di assetto territoriale.

L'oratore conclude dichiarandosi d'accordo con quanto detto dall'estensore del parere sulla necessità di creare una rete di efficienti organismi con competenza unitaria per singoli bacini idrogeologici, a condizione, peraltro, che questi organismi operino in stretta collaborazione con gli enti locali e con le popolazioni interessate: questo aspetto democratico non è invece considerato nel programma quinquennale.

Ai rilievi del senatore Gaiani replica il senatore Zannier.

Dopo aver sottolineato che le proposte contenute nella sua relazione hanno valore di suggerimenti, che il Governo, nella fase di concreta attuazione del piano, potrà tenere presenti o meno, l'oratore contesta le affermazioni fatte dal senatore Gaiani per

quanto riguarda la carenza di una adeguata normativa urbanistica e la insufficienza degli interventi previsti in tema di assetto territoriale: a suo giudizio, infatti, la mancata attuazione della legge n. 167 è da addebitarsi soprattutto alla insufficiente preparazione delle amministrazioni locali, non attrezzate per attuare una politica urbanistica come quella prevista nella citata legge; con la cosiddetta legge-ponte in materia, attualmente in discussione alla Camera dei deputati, saranno poste le premesse di questa politica, e proprio tale aspetto, secondo l'oratore, conferisce al provvedimento citato un crisma di validità.

Circa i rilievi del senatore Gaiani sugli interventi per la difesa del suolo, il senatore Zannier riconferma che l'attuale indirizzo politico è inteso a far partecipi gli enti locali del processo che si intende condurre per risolvere questo delicato problema; in tema di edilizia sovvenzionata, l'oratore, dopo avere rilevato che la legge n. 1179 del 1965 comincia a dare i primi frutti, ribadisce la necessità, per dar vita ad un'efficace politica di interventi in questo settore, che sia superata la sfasatura che attualmente si riscontra tra la promessa di contributo statale e l'effettivo finanziamento che viene concesso dagli istituti di credito.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il Presidente avverte che resta affidato al senatore Zannier l'incarico di redigere il parere, per la parte del programma oggi esaminata.

La seduta termina alle ore 17,55.

AGRICOLTURA (8°)

MERCOLEDÌ 26 APRILE 1967

*Presidenza del Presidente
DI ROCCO*

*Interviene il Sottosegretario di Stato per
l'agricoltura e le foreste Antoniozzi.*

La seduta ha inizio alle ore 11.

IN SEDE REFERENTE

« **Provvedimenti per favorire la direzione tecnica delle imprese agricole** » (1825), d'iniziativa dei senatori Di Rocco ed altri.
(Seguito e conclusione dell'esame).

Prendono la parola il Presidente, il relatore Tiberi, il Sottosegretario di Stato ed i senatori Carelli e Compagnoni.

Il Presidente comunica di avere predisposto alcune modifiche agli articoli 2 e 3 e che il Governo, a sua volta, ha elaborato una proposta di emendamento all'articolo 4.

Il secondo comma dell'articolo 2 è modificato nel senso che le borse di studio da concedere ai laureati in scienze agrarie ed ai periti agrari vengono fissate nel numero massimo di 100 per il 1967 e di 150 per ciascuno dei successivi tre esercizi.

L'articolo 3, secondo la nuova formulazione, prevede al primo comma, l'autorizzazione di spesa di lire 600 milioni in ciascuno degli anni dal 1967 al 1970, per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 (contributi ad imprenditori agricoli piccoli e medi, che si associano per affidare a tecnici forniti di laurea o di diploma in scienze agrarie la direzione e l'amministrazione delle loro aziende). Al secondo comma, viene prevista l'autorizzazione di spesa di 100 milioni per il 1967 e di 150 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1968 al 1970, per l'applicazione delle disposizioni del predetto articolo 2.

L'articolo 4, infine secondo l'emendamento del Governo, imputa la copertura finanziaria dell'onere a carico degli stanziamenti di cui agli articoli 44, lettera c) e 45, lettera c) della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (piano verde).

Successivamente il relatore, senatore Tiberi, dopo avere dichiarato di aderire alle suddette modifiche, comunica il parere favorevole della Commissione finanze e tesoro. Nel parere si ricorda che le predette disposizioni prevedono lo stanziamento, rispettivamente, di lire 2.200 milioni e di lire 3.200 milioni per l'esecuzione e il finanziamento delle iniziative e degli interventi in ordine alle attività dimostrative e all'assistenza tecnica; perciò, considerando gli intenti sostanzialmente interpretativi del disegno di legge in esame, che si avvale, per la parte finanziaria, di stanziamenti già disposti per lo stesso settore di intervento, la Commissione finanze e tesoro non si oppone all'accoglimento dei suddetti emendamenti e all'ulteriore corso del provvedimento stesso.

L'onorevole Antoniozzi, ricordando che il Governo aveva aderito ad un precedente emendamento sostitutivo degli articoli 2 e 3, chiede un rinvio dell'esame del disegno di legge, per potere opportunamente valutare i nuovi emendamenti annunciati dal senatore Di Rocco; comunque, in linea generale si pronuncia in senso favorevole al disegno di legge.

Dopo una precisazione del Presidente, il Sottosegretario non insiste nella proposta, riservandosi di precisare in Assemblea il pensiero del Governo.

Il senatore Carelli ricorda che durante la discussione dalla legge 26 maggio 1965, numero 590, furono esclusi i tecnici agricoli dalle provvidenze stabilite. Opportuno pertanto appare il disegno di legge, che è inteso a facilitare l'impiego di tale categoria nell'interesse dell'agricoltura.

Il senatore Compagnoni si riserva di riprendere in Aula le osservazioni a suo tempo formulate dal senatore Santarelli.

La Commissione passa quindi all'esame degli articoli. L'articolo 1 è accolto senza modificazioni, mentre gli articoli 2, 3 e 4 sono approvati con le modificazioni sopra indicate.

Infine, la Commissione dà mandato al senatore Tiberi di presentare la relazione all'Assemblea.

« Proroga del periodo di preammortamento e di ammortamento dei mutui di cui alla legge 3 dicembre 1957, n. 1178, e proroga della esenzione fiscale di cui all'articolo 4 della legge 14 giugno 1934, n. 1091, per il ripristino dell'efficienza produttiva degli impianti olivicoli danneggiati dalle nevicate e gelate dell'annata 1955-56 » (1898), d'iniziativa dei senatori Salari ed altri.

(Esame e rinvio).¹

Il relatore, senatore Tiberi, riepiloga gli scopi del disegno di legge, già noti alla Commissione che, nel febbraio scorso, ne chiese l'assegnazione in sede deliberante (assegnazione, peraltro, impedita da alcune riserve di carattere finanziario sollevate dalla 5ª Commissione). Comunica quindi le osservazioni e i suggerimenti contenuti in un parere suppletivo della stessa 5ª Commissione in data 21 aprile.

Premesso che il provvedimento in esame è inteso, fra l'altro, a prolungare da 8 a 12 anni il periodo di preammortamento

e da 12 a 17 anni quello di ammortamento dei mutui concessi a termini della legge 3 dicembre 1957, n. 1178, a favore delle aziende olivicole danneggiate dalle nevicate e dalle gelate degli anni 1955 e 1956, la 5ª Commissione ritiene adottabile una soluzione che consenta, utilizzando gli stessi stanziamenti già autorizzati, la copertura della spesa conseguente alla proroga dei mutui stessi. Tale proroga potrebbe essere accolta nel limite di 2 anni (da 8 a 10) per il periodo di preammortamento e di 2 anni (da 12 a 14) per il periodo di ammortamento dei mutui, con un onere conseguente di lire 1.100 milioni. Al tempo stesso, al fine di mantenere fermo il tasso del 3 per cento stabilito a carico dei mutuatari, il contributo dello Stato, limitatamente al periodo di ammortamento dei mutui, dovrebbe essere elevato dal 3,50 al 3,75 per cento.

La suddetta spesa di lire 1.100 milioni, secondo la Commissione finanze e tesoro, potrebbe essere fronteggiata utilizzando gli stanziamenti di bilancio di lire 4.120 milioni, già autorizzati, per gli esercizi dal 1966-1967 al 1978-79, dall'articolo 11 della citata legge n. 1178, per la concessione del concorso statale in conto interessi. Tali stanziamenti infatti non saranno interamente utilizzati, in conseguenza del minor volume delle operazioni poste in essere rispetto a quelle previste dalla legge.

Il senatore Tiberi propone quindi le necessarie modifiche al disegno di legge: un emendamento all'articolo 1, per stabilire, al primo e al secondo comma, il limite di proroga di due anni; un altro emendamento inteso ad introdurre un terzo comma per precisare che il contributo statale nel pagamento degli interessi di cui all'articolo 6 della legge 3 dicembre 1957, n. 1178, viene elevato fino al 3,75 per cento per tutto il periodo di ammortamento dei mutui; un terzo emendamento, tendente a stabilire la ripartizione degli stanziamenti di complessive lire 4.120 milioni.

Il senatore Tiberi si augura che la Presidenza del Senato non abbia difficoltà ad accordare il passaggio del disegno di legge in sede deliberante. Su tale richiesta il Sottosegretario dichiara di concordare.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

IN SEDE CONSULTIVA

« **Approvazione del programma economico nazionale per il quinquennio 1966-1970** » (2144), approvato dalla Camera dei deputati.
(Parere alla 5ª Commissione).
(Esame e rinvio).

Si apre la discussione sullo schema di parere, redatto dal senatore Medici in merito al capitolo XVIII del programma e già distribuito ai componenti della Commissione: prendono la parola i senatori Carelli e Conte.

Il senatore Carelli propone di introdurre nel parere la considerazione che è giusto intervenire con incentivi nei settori meglio rispondenti alle esigenze della produzione, ma è anche indispensabile esaminare l'opportunità di facilitare la costruzione di complessi industriali per la lavorazione, la trasformazione, la conservazione ed il collocamento dei prodotti. Più che facilitare, urge anzi intervenire direttamente attraverso gli organi operanti (Enti di sviluppo e consorzi di bonifica) per indurre i produttori a convogliare presso tali strutture i loro prodotti: con ciò si avrà anche una più idonea impostazione organizzativa, a tutto vantaggio del settore sociale interessato.

Sullo stesso argomento, dopo un'osservazione di carattere procedurale, si sofferma il senatore Conte.

L'oratore dichiara di concordare con una affermazione del senatore Medici, che ha richiamato l'attenzione sul preminente interesse della Commissione agricoltura per quanto concerne il capitolo XIII del programma (difesa e conservazione del suolo) e sull'opportunità di riferire anche su tale argomento. In proposito, il Presidente precisa che nulla vieta che il senatore Medici riferisca anche su detto capitolo.

Successivamente, il senatore Conte rileva che il programma sembra basarsi sulla figura dell'imprenditore e non su quella del cooperatore: ciò, a suo avviso, ritarderà l'allineamento della nostra agricoltura al livello delle agricolture dei Paesi più progrediti. Passando al problema dell'irrigazione, egli dichiara di concordare con quanto scritto dal senatore Medici sulle utenze irrigue e sui problemi nascenti dalla crescente scarsità di acqua.

Concludendo, l'oratore, dopo avere ribadito che le esigenze primarie della nostra agricoltura sono l'irrigazione ed il rimboschimento, deplora che essa siano soltanto adombrate nel programma. Tale documento gli appare, d'altra parte, misero e velleitario in generale, e pertanto inadatto a sopperire alle necessità del settore agricolo. Nessuno si illude, aggiunge il senatore Conte, che in cinque anni i problemi del settore possano trovare soluzione, ma tutti si sarebbero aspettati che essi avessero ricevuto, quanto meno, la necessaria impostazione. La sua parte politica esprimerà pertanto un parere contrario sul disegno di legge n. 2144.

Il seguito dell'esame del disegno di legge è quindi rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 12,45.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

Commissioni riunite

1ª (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno)

e

3ª (Affari esteri)

Giovedì 27 aprile 1967, ore 10

In sede redigente

Seguito della discussione del disegno di legge:

Norme sui passaporti (1775).

5ª Commissione permanente
(Finanze e tesoro)

Giovedì 27 aprile 1967, ore 9,30

In sede referente

Esame del disegno di legge:

Concessione di contributi sugli interessi per l'effettuazione delle operazioni di

credito finanziario di cui all'articolo 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635, e per la effettuazione delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 20, lettera c), della stessa legge (1865).

Esame delle relazioni della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dei seguenti Enti sottoposti a controllo:

1. Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO)

(Esercizio 1961) (*Doc.* 29-12).

(Esercizio 1962-63) (*Doc.* 29-119).

2. Ente autonomo per la mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo

(Esercizio 1961) (*Doc.* 29-45).

(Esercizio 1962) (*Doc.* 29-46).

(Esercizi 1963 e 1964) (*Doc.* 29-151).

3. Ente nazionale idrocarburi (ENI)

(Esercizi 1961-62, 1962-63 e 1963-64) (*Seguito*) (*Doc.* 29-109).

4. Ente autonomo di gestione per il cinema

(Esercizi 1961, 1962, 1963 e 1964) (*Documento* 29-149).

5. Ente autonomo di gestione per le partecipazioni del fondo di finanziamento della industria meccanica (EFIM)

(Esercizi 1962 e 1963) (*Doc.* 29-126).

(Esercizio 1964) (*Doc.* 29-166).

6. Ente autonomo di gestione per le aziende termali

(Esercizi 1960 e 1961) (*Doc.* 29-40).

(Esercizio 1962) (*Doc.* 29-43).

(Esercizio 1963) (*Doc.* 29-100).

(Esercizio 1964) (*Doc.* 29-137).

7. Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno)

(Esercizi 1960-61 e 1961-62) (*Doc.* 29-102).

(Esercizi 1962-63 e 1963-64) (*Doc.* 29-181).

8. « Nazionale Cogne » - Società per azioni

(Esercizi 1961-1962-1963 e 1964) (*Seguito*)

(*Doc.* 29-128 e 29-128-bis).

9. Cassa per il credito alle imprese artigiane

(Esercizi 1959-1960-1961-1962 e 1963) (*Seguito*) (*Doc.* 29-127).

10. Istituto nazionale gestione imposte di consumo (INGIC) (Esercizi 1961-1962-1963 e 1964) (*Seguito*) (*Doc.* 29-173).

11. Istituto per la ricostruzione industriale (IRI)

(Esercizi 1961, 1962 e 1963) (*Doc.* 29-176).

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

1. Deputati PRETI e VIZZINI; BRANDI e QUARANTA; CERVONE e SAMMARTINO; DE PASQUALE ed altri; PAGLIARANI e DE PASQUALE; ABELLI ed altri; DE PASQUALE ed altri; NAPOLITANO Francesco. — Integrazioni e modifiche alle disposizioni della legge 27 dicembre 1953, n. 968, concernente concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra (1909) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. VALENZI ed altri. — Riapertura dei termini per l'ammissione al beneficio dei danni di guerra dei profughi italiani dalla Tunisia e dall'Egitto, rimpatriati dopo lo scadere dei limiti di tempo previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968 (547).

3. GARLATO. — Norma integrativa della legge 27 dicembre 1953, n. 968, recante provvedimenti per la concessione di indennizzi o contributi per danni di guerra (1604).

4. DE LUCA Angelo. — Autorizzazione a vendere, a trattativa privata, in favore della Casa salesiana di San Giovanni Bosco denominata « Borgo Ragazzi di Don Bosco », una porzione del compendio patrimoniale disponibile dello Stato costituente l'ex Forte Prenestino di Roma (1719).

5. Nuovo ordinamento nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni (1354).

6. Determinazione delle somme da versare, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1966 e per l'esercizio 1967, all'Amministrazione

zione delle ferrovie dello Stato a titolo di rimborso delle spese e degli oneri non attinenti all'esercizio ferroviario, di cui alla legge 29 novembre 1957, n. 1155 (1983) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

7. Deputato DOSI. — Estensione della procedura agevolata prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1964, n. 338, per il discarico delle rate di imposta fabbricazione filati (2112) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

6ª Commissione permanente
(Istruzione pubblica e belle arti)

Giovedì 27 aprile 1967, ore 9,30

In sede consultiva

Parere sul disegno di legge:

Approvazione del programma economico nazionale per il quinquennio 1966-1970 (2144) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede deliberante

I. Discussione del disegno di legge:

Scuola archeologica italiana in Atene (2138) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

BALDINI ed altri. — Immissione degli insegnanti ciechi abilitati nei ruoli della scuola media e immissione degli insegnanti delle scuole per ciechi nei ruoli della scuola media per ciechi (1882).

In sede referente

I: Seguito dell'esame del disegno di legge:

Impiego di insegnanti elementari in attività parascolastiche inerenti all'istruzione primaria (1833).

II. Esame del disegno di legge:

Delega al Governo per la emanazione di norme sullo stato giuridico del perso-

nale direttivo, docente e assistente della scuola (2107).

7ª Commissione permanente

(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile)

Giovedì 27 aprile 1967, ore 9,30

In sede consultiva

Parere sul disegno di legge:

Approvazione del programma economico nazionale per il quinquennio 1966-1970 (2144) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

1. Norme per la partecipazione delle cooperative di produzione e di lavoro e dei loro consorzi agli appalti di opere pubbliche (2092).

2. Modifica delle competenze del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, del Direttore generale di Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Ispettore generale superiore delle telecomunicazioni (2100) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. BATTAGLIA ed altri. — Modifica dell'articolo 20 della legge 21 novembre 1955, n. 1108, relativa alle concessioni di viaggio sulle Ferrovie dello Stato (1720).

8ª Commissione permanente
(Agricoltura e foreste)

Giovedì 27 aprile 1967, ore 10

In sede consultiva

Parere sul disegno di legge:

Approvazione del programma economico nazionale per il quinquennio 1966-1970 (2144) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

SALARI ed altri. — Proroga del periodo di preammortamento e di ammortamento dei mutui di cui alla legge 3 dicembre 1957, n. 1178, e proroga della esenzione fiscale di cui all'articolo 4 della legge 14 giugno 1934, n. 1091, per il ripristino dell'efficienza produttiva degli impianti olivicoli danneggiati dalle neviccate e gelate dell'annata 1955-56 (1898).

10^a Commissione permanente

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

Giovedì 27 aprile 1967, ore 10

In sede consultiva

Parere sul disegno di legge:

Approvazione del programma economico nazionale per il quinquennio 1966-1970 (2144) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Estensione dell'assicurazione contro le malattie in favore dei sacerdoti di culto cattolico e dei ministri di culto acattolico (2077).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. ANGELILLI. — Modifiche ed integrazioni alla legge 13 marzo 1958, n. 250, recante previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne (1643).

2. VALLAURI. — Modifiche alla legge 13 marzo 1958, n. 250, recante provvedimenti a favore dei pescatori della piccola pesca (1557).

3. Nuove norme per la concessione della « Stella al merito del lavoro » (2173) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. BERMANI ed altri. — Modifiche alla legge 22 novembre 1954, n. 1136, sulla estensione dell'assistenza di malattia ai coltivatori diretti (1876).

2. GOMEZ D'AYALA ed altri. — Norme per la elezione dei consigli direttivi delle Casse mutue per l'assistenza di malattia ai coltivatori diretti di cui alla legge 22 novembre 1954, n. 1136 (1893).

3. DI PRISCO ed altri. — Norme per l'elezione dei Consigli direttivi delle Casse mutue dei coltivatori diretti istituite con la legge 22 novembre 1954, n. 1136 (1902).

4. GENCO. — Modifica alle norme della disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato contemplata nella legge 18 aprile 1962, n. 230 (1367).

5. BERMANI e TEDESCHI. — Abrogazione della legge 23 febbraio 1928, n. 439, riguardante la disciplina del lavoro nei panifici di notevole potenzialità con forni a regime continuo (2062).

11^a Commissione permanente

(Igiene e sanità)

Giovedì 27 aprile 1967, ore 9,30

In sede consultiva

Parere sul disegno di legge:

Approvazione del programma economico nazionale per il quinquennio 1966-1970 (2144) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

MINELLA MOLINARI Angiola ed altri. — Disciplina della raccolta, conservazione e trasfusione del sangue umano e riconosci-

mento della funzione civica e sociale delle Associazioni di donatori di sangue (446).

Raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano (1884) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Assegnazione straordinaria per la parziale sistemazione dei debiti per ricovero degli infermi poliomielitici, discinetici e lussati congeniti dell'anca (1880-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

2. Disciplina della vendita delle mandorle amare (1989).

3. Modifica dell'articolo 3 della legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità (2134).

4. Modifica dell'articolo 1 della legge 26 aprile 1964, n. 308, concernente la misura dell'aiuto economico ai lebbrosi e relativi familiari a carico e per la modifica del terzo comma dell'articolo 286 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, quale risulta modificato dall'articolo 1 del regio decreto-legge 13 febbraio 1936, n. 353, convertito in legge 14 maggio 1936, n. 935, concernente il ricovero dei lebbrosi (2135).

In sede referente

Esame del disegno di legge:

PERRINO e MORANDI. — Istituzione del farmacista provinciale (466).

Licenziato per la stampa dall'Ufficio delle Commissioni parlamentari alle ore 0,15 del giorno 27 aprile 1967